

Cassazione Penale – (malpractice: decorrenza del termine per proporre querela)

Il fatto

Il tribunale di Catania con sentenza confermata in appello, condannava due medici specialisti e l'ostetrica e ferrista alla pena stimata di giustizia, nonchè al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede per avere causato ad una partoriente, con colpa, lesioni dalle quali era derivata una malattia superiore ai quaranta giorni. Il pregiudizio fisico derivava dalla presenza di una garza lasciata all'interno dell'addome, in prossimità dell'ovaio di sinistra, successivamente estratta mediante un nuovo intervento chirurgico.

Uno degli imputati, agendo per la cassazione della sentenza di condanna, sosteneva tra gli altri aspetti che il reato non era precedibile poichè la querela era stata sporta dopo il novantesimo giorno, decorrente dal momento in cui la donna aveva avuto piena consapevolezza della presenza in addome del corpo estraneo, cioè all'esito della TAC.

Profili giuridici

La Suprema Corte ha confermato la tempestività della querela, evidenziando che solo a seguito dell'intervento chirurgico mediante il quale si procedette ad estrarre la garza dimenticata fra le viscere della paziente, quest'ultima ebbe la piena consapevolezza della fonte dei disturbi che le avevano imposto accertamenti e, infine, l'intervento chirurgico esplorativo. Pur vero che la TAC aveva restituito immagini che facevano sospettare la presenza di un corpo estraneo, ma si trattò, appunto di un mero sospetto, senza che, peraltro, fosse possibile per la persona offesa trarne fermo convincimento a riguardo della natura del detto corpo, tanto da legittimare, senza correre il rischio di muovere un'accusa ingiusta, la presentazione di querela a carico dell'equipe operatoria del "cesareo".

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Penale – Sez. IV; Sent. n. 38434 del 18.09.2013